

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

 AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
 SETTORE SEGRETERIE STUDENTI
 UFFICIO SEGRETERIE STUDENTI ED ESAMI DI STATO

 Decreto n. 498
 Anno 2025

IL RETTORE

- VISTA** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 661 del 26/07/2018;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 680 del 18/09/2019”;
- VISTA** la Legge 19/11/1990 n. 341 “*Riforma degli Ordinamenti Didattici universitari*”;
- VISTO** la Legge 02/08/1999 n. 264 recante “*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*”;
- VISTO** il D.M. 03/11/1999 n. 509 “*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*”;
- VISTO** il D.M. 22/10/2004 n. 270 “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica D.M. 3 novembre 1999, n. 509*”;
- VISTA** la Legge 30/12/2010 n. 240, come modificata dal D.L. 09/02/2012 n. 5, legge di conversione 04/04/2012 n. 35, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;
- VISTO** il D.Lgs. 29/03/2012 n. 68 di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- VISTO** il D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159, recante disposizioni relative alla determinazione e ai campi di applicazione dell'ISEE, art. 8;
- VISTA** la Legge 11/12/2016 n. 232 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”, art. 1, commi 252-267;
- VISTO** il D.L. 19/05/2020, n. 34, art. 236, comma 1, primo e secondo periodo;
- VISTO** il D.M. 26/06/2020 n. 234 “*Estensione esonero totale e parziale del contributo annuale-Università Statali*”;
- VISTO** il D.M. 03/08/2021 n. 1014 “*Esoneri totali e parziali del contributo onnicomprensivo annuale da parte delle Università statali a decorrere dall'a.a. 2021/2022*”;
- VISTA** la Legge 12/04/2022 n. 33, art. 7 “*Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore*”;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 19/06/2025;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2025;

DECRETA

È emanato il Regolamento tasse e contributi dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per l'a.a. 2025/2026.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dell'Università ed è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del sito di Ateneo.

Cassino, **2 LUG. 2025**

Il Direttore dell'Area
dott. Roberto MOLLE

Il Responsabile del Settore
dott. Pasquale D'ANDRETI

Il Responsabile dell'Ufficio
dott.ssa Simona PALUMBO

Il Rettore
(prof. Marco DELL'ISOLA)



PARTE I

Corsi di studio di primo livello (Lauree Triennali), Corsi di studio di secondo livello (Lauree Specialistiche/Magistrali, a Ciclo Unico e ante D.M. 509/99)

Art. 1 – PREMESSE

Il presente regolamento disciplina, in armonia con le norme vigenti, le modalità di determinazione dell'importo dei contributi dovuti dagli studenti iscritti a corsi di studio del primo e del secondo livello di studi e i criteri per l'eventuale riduzione, esonero totale o parziale.

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche.

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale valorizza il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.

Gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale devono essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca.

La carenza di tali adempimenti non consente:

- L'iscrizione regolare al corso di studio;
- La registrazione in carriera degli esami di profitto;
- Il rilascio di certificazione;
- Il passaggio ad altro corso di studio;
- Il trasferimento ad altra Università;
- L'accesso alle agevolazioni economiche di riduzione dei contributi.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa di riferimento vigente.

Art. 2 – COMPOSIZIONE TASSE E CONTRIBUTI

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- Imposta di bollo di 16 euro per la domanda di iscrizione e/o immatricolazione;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, stabilita in 140 euro dalla Regione Lazio;
- Contributo onnicomprensivo annuale.

Il Contributo onnicomprensivo a carico degli studenti rispetta i tre criteri normativi vigenti:

- Legge n. 232/2016, commi 252-267, che ha introdotto il Contributo Onnicomprensivo dall'a.a. 2017/2018 (*CdA del 22.3.2017, punto 18*);
- Integrazione introdotta dall'art. 236, comma 1, primo e secondo periodo, del D. L. 19/05/2020, n. 34 (*CdA del 23.06.2020, punto 24*);
- D. M. n. 1014 del 03/08/2021 che ha modificato la no tax area portandola da 20.000 € a 22.000 €, ridefinendo contestualmente i criteri di esonero per le fasce di ISEE (*CdA del 29.09.2021, punto 29*).

Tale Contributo è variabile in funzione:



- della situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
- della regolarità dell'iscrizione;
- del numero di CFU conseguiti.

Art. 3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per gli studenti che si immatricolano e/o si iscrivono a un corso di studi il Contributo onnicomprensivo è corrisposto in tre rate:

La prima rata da versare all'atto dell'immatricolazione o iscrizione per gli studenti in corso, entro il	15 ottobre 2025
La prima rata da versare all'atto dell'iscrizione, per gli studenti fuori corso, entro il	17 novembre 2025
La seconda rata da versare entro il	31 marzo 2026
La terza rata da versare entro il	29 maggio 2026

Fanno eccezione gli immatricolati ai corsi di laurea magistrale che possono immatricolarsi entro la data del **27 marzo 2026**.

Le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale successive alla scadenza del 27 marzo 2026 saranno comunque consentite sino al **29 maggio 2026** in modalità part time obbligatoria e con mora.

3.1 Importi delle altre Tasse

Gli importi delle tasse di seguito indicate sono così definiti:

(Agli importi in tabella va sommata l'Imposta di bollo di € 16,00 dovuta per la relativa domanda - *Circolare 29E del 1° giugno 2005 dell'Agenzia delle Entrate*)

Tassa di trasferimento in uscita	€ 52,00
Tassa di passaggio di corso	€ 25,00
Tassa di rinuncia agli studi	€ 52,00
Tassa pre-ammissione (studenti internazionali)	€ 15,00
Tassa di ricognizione (per ogni anno di ricognizione)	€ 182,00
Tassa di laurea	€ 68,00
Tassa di ristampa pergamena	€ 30,00
Tassa duplicato libretto	€ 25,00
Tassa di equipollenza titolo estero	€ 250,00
Tassa per ISEE oltre i termini (a.a. precedente)	€ 200,00

3.2 Studente impegnato a tempo parziale (part-time)

Lo studente che ha optato per l'immatricolazione o l'iscrizione con la qualifica di studente part-time deve versare il Contributo onnicomprensivo ridotto del 40%. Superata la durata normale del corso di studi, non è consentito il passaggio alla posizione di part-time. Allo studente con lo status di part-time non spettano le agevolazioni economiche per merito previste nel presente Regolamento.

3.3 Studenti internazionali



Anche per gli studenti di cittadinanza non italiana, le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- Imposta di bollo di 16 € per la domanda di iscrizione e/o immatricolazione;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, stabilita in 140 € dalla Regione Lazio;
- Contributo onnicomprensivo annuale.

Per gli studenti iscritti in corso o al primo anno fuori corso a qualsiasi corso di studio (ad esclusione dei corsi di Doppio Titolo o Titolo Congiunto o Corsi in Convenzione regolamentati da apposito Accordo), l'importo del Contributo onnicomprensivo annuale è determinato in base al gruppo di appartenenza del Paese di cittadinanza come da tabella che segue:

Gruppo	Definizione	Importo	Elenco paesi
A	Paesi Reddito basso (fonte world Bank) e Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo (fonte D.M. MUR 344 dell'8/4/22)	600 €	Afghanistan, Algeria, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Dem. Rep., Comoros, Congo, Rep., Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Arab Rep., El Salvador, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gambia, The, Ghana, Guinea, Guinea- Bissau, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Islamic Rep., Kenya, Kiribati, Korea, Dem. People's Rep., Kyrgyz Republic, Lao PDR, Lebanon, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Micronesia, Fed. Sts., Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Sn Lanka, Syrran Arab Republic, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, West Bank and Gaza, Yemen, Rep., Zambia, Zimbabwe.
B	Reddito medio (fonte world Bank)	1000 €	Albania, American Samoa, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belize, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Equatorial Guinea, Fiji, Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala, Guyana, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyz Republic, Libya, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Moldova, Montenegro, Namibia, North Macedonia, Palau, Paraguay, Peru, Russian Federation, Serbia, South Africa, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Tanzania, Tonga, Turkiye, Turkmenistan, Tuvalu.



C	Reddito alto (fonte world Bank)	1400 €	Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, The, Bahrain, Barbados, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Brunei Darussalam, Canada, Cayman Islands, Channel Islands, Chile, Croatia, Curacao, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, French Polynesia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guam, Hong Kong SAR- China, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Israel, Japan, Korea, Rep., Kuwait, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao SAR- China, Malta, Monaco, Nauru, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Northern Mariana Islands, Norway, Oman, Panama, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Romania, San Marino, Saudi Arabia, Seychelles, Singapore, Sint Maarten (Dutch part), Slovak Republic, Slovenia, Spain, St. Kitts and Nevis, St. Martin (French part), Sweden, Switzerland, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Virgin Islands (U.S.)
---	------------------------------------	--------	---

Gli studenti che desiderano iscriversi ai corsi erogati in lingua inglese e possiedono un titolo estero necessario per l'accesso al corso di studio, sono soggetti a valutazione da parte delle Commissioni dei Corsi di studio e sono soggetti al pagamento di 15,00 euro quale contributo per gli oneri di pre-ammissione.

Maggiorazioni per fuori corso oltre il primo anno

Agli importi di cui alla tabella precedente sono applicate le seguenti maggiorazioni:

- 25% se l'iscrizione è al secondo o terzo anno fuori corso;
- 50% se l'iscrizione è oltre il terzo anno fuori corso.

Borse di studio per merito

Gli studenti di cittadinanza non italiana con titolo di accesso conseguito all'estero e che abbiano ottenuto la pre-ammissione ad un Corso di Studio UNICAS *con merito*, all'atto dell'immatricolazione potranno godere di una borsa di studio di 400 €. Tale borsa non è cumulabile con altre borse o esoneri di alcun tipo. La borsa verrà erogata a condizione:

- che lo studente abbia avuto la propria domanda di immatricolazione regolarmente approvata "con merito" attraverso la piattaforma University;
- che formalizzi la propria immatricolazione al corso UNICAS prescelto prima del superamento del tetto massimo di borse erogabili per ciascun corso di studio.

Il tetto massimo di borse di Ateneo complessivamente erogabili è stabilito nella misura di 10 borse per ognuno dei 9 corsi di studio (triennali e magistrali) erogati in lingua inglese.

Esenzione dal calcolo per paese di origine

Gli studenti di cittadinanza non italiana possono presentare l'attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario, e vedersi quindi calcolato il Contributo onnicomprensivo annuale in base a quanto previsto dall'articolo Art. 4 - CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO UNIVERSITARIO, se:



- il proprio nucleo familiare ha il domicilio fiscale in Italia da almeno 2 anni (art. 58 del DPR 600/73),
- i redditi e i patrimoni sono prodotti in Italia.

L'Ateneo si riserva di attivare apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la verifica a campione della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata dagli studenti.

3.4 Rateizzazione delle tasse e dei contributi

Per agevolare i pagamenti, l'Istituto cassiere, Banca Popolare del Cassinate, offre la possibilità di rateizzazione senza interessi degli importi dovuti.

La rateizzazione è soltanto un'agevolazione concessa allo studente, l'eventuale rinuncia agli studi non esonera dal pagamento dell'intero ammontare dell'importo previsto.

Il mancato pagamento, anche di una sola quota mensile, nei termini fissati con l'Istituto cassiere, determina una posizione debitoria nei confronti dell'Ateneo a decorrere dalla data di scadenza della rata finanziata e, quindi, si applicherà la mora per ritardato pagamento, come fissato dal presente Regolamento.

A partire dal mese di ottobre 2025 è possibile rateizzare l'importo totale in 12 rate, presentandosi presso uno sportello della Banca Popolare del Cassinate con i MAV da pagare.

Lo studente titolare di rateizzazione non potrà accedere alle sedute di laurea comprese entro le date della rateizzazione medesima se non previa dimostrazione dell'avvenuto saldo dell'intero importo dovuto.

Per evitare qualsiasi contestazione è opportuno che lo studente conservi, fino al termine degli studi universitari, tutti i documenti attestanti i versamenti effettuati.

3.5 Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento ammesse sono solo quelle *on line*, utilizzando i servizi GOMP studente, accessibili dalla propria pagina personale:

- Paga ora, con modalità on line utilizzando i servizi PagoPA.

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale adotta il sistema di pagamento PagoPA: il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni. I pagamenti potranno essere effettuati scegliendo liberamente lo strumento di pagamento e il canale tecnologico preferito.

L'attestazione comprovante il pagamento non dovrà essere consegnata alla Segreteria studenti, ma lo studente avrà cura di conservarla fino al conseguimento del titolo di studio; essa costituisce l'unica prova dell'avvenuto versamento in caso di contestazioni.

ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI

Gli studenti già iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo non riceveranno i bollettini delle tasse al proprio domicilio, ma dovranno iscriversi all'anno di corso successivo eseguendo la procedura on line di iscrizione, dalla pagina personale dei servizi GOMP studente, cliccando sull'icona "Rinnovo dell'iscrizione" entro i termini di scadenza fissati.

3.6 Indennità di mora per ritardato pagamento

Ogni versamento effettuato oltre i termini sarà soggetto al pagamento di un'indennità di mora come di seguito riportato, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza:

Giorni di ritardo	Indennità di mora
--------------------------	--------------------------

Viale dell'Università - Rettorato - (Campus Universitario) Località Folcara - 03043 CASSINO (FR) - Centralino 0776 2991

PEC: protocollo@pec.unicas.it

P.IVA 01730470504 - C.F. 81006500607



30 gg	25,00 €
60 gg	50,00 €
90 gg	100,00 €
120 gg	125,00 €
150 gg	150,00 €
180gg	200,00 €
oltre 180 gg	250,00 €

la mora dovuta non può essere superiore al Contributo onnicomprensivo dovuto.

In caso di tardiva comunicazione della revoca delle borse di studio da parte dell'Ente DiSCo, sarà applicata agli studenti la mora minima di € 25,00 sul contributo onnicomprensivo eventualmente dovuto.

Il Garante degli Studenti potrà richiedere al Rettore di non procedere all'applicazione di more e sanzioni a carico di studenti in condizioni di indigenza acclarata.

Art. 4 - CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO UNIVERSITARIO

Nel rispetto dei tre criteri normativi vigenti:

1. Legge n. 232/2016, commi 252-267, che ha introdotto il Contributo Onnicomprensivo dall'a.a. 2017/2018 (*CdA del 22.3.2017, punto 18*);
2. Integrazione introdotta dall'art. 236, comma 1, primo e secondo periodo, del D. L. 19/05/2020, n. 34 (*CdA del 23.06.2020, punto 24*);
3. D.M. 03/08/2021 n. 1014 che ha modificato la no tax area portandola da 20.000 € a 22.000 €, ridefinendo contestualmente i criteri di esonero per le fasce di ISEE (*CdA 29.09.2021, punto 29*); si definiscono i seguenti criteri di calcolo:

- **Regolare iscrizione**

Assegnare peso 1 ad un anno di iscrizione a tempo pieno e peso 0,5 ad un anno di iscrizione a tempo parziale in modo da poter ponderare la *durata normale* di ciascun corso di studi.

Per carriere dello stesso livello, conteggiare tutte le iscrizioni dello studente, comprese ricognizioni e/o rinunce fino alla chiusura di carriera per il conseguimento del titolo. Sono considerate, quindi, anche le precedenti carriere concluse con passaggio o rinuncia con contestuale reimmatricolazione presso questo Ateneo o trasferimento da altro ateneo.

Lo studente è considerato regolarmente iscritto se il risultato di tale conteggio è inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno.

- **Conteggio dei Crediti Formativi Universitari (CFU)**

Nel periodo di riferimento (10 agosto anno corrente - 10 agosto anno corrente meno uno), sono conteggiati i soli CFU derivanti da esami sostenuti, senza integrazioni e/o convalide/dispense.

- **Attestazione dell'ISEE**

Certificazione della situazione economica-patrimoniale del nucleo familiare dello studente, rilasciata per le *prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario*. L'Ateneo si riserva di verificare con l'Agenzia delle Entrate le certificazioni ISEE.



Tabelle di calcolo del Contributo onnicomprensivo:

TABELLA I (Legge n. 232/2016, commi 255, 256, 257)		
Regolare iscrizione + Quorum CFU		
ISEE		Coorti a.a. 2023/24, 2024/25 e 2025/26
Da	a	Contributo onnicomprensivo dovuto
0,00 €	13.000,00 €	0 €
13.000,01 €	14.000,00 €	0 €
14.000,01 €	15.000,00 €	0 €
15.000,01 €	16.000,00 €	0 €
16.000,01 €	17.000,00 €	0 €
17.000,01 €	18.000,00 €	0 €
18.000,01 €	19.000,00 €	0 €
19.000,01 €	20.000,00 €	0 €
20.000,01 €	21.000,00 €	0 €
21.000,01 €	22.000,00 €	0 €
22.000,01 €	23.000,00 €	140 €
23.000,01 €	24.000,00 €	154 €
24.000,01 €	25.000,00 €	420 €
25.000,01 €	26.000,00 €	455 €
26.000,01 €	27.000,00 €	735 €
27.000,01 €	28.000,00 €	788 €
28.000,01 €	29.000,00 €	1.008 €
29.000,01 €	30.000,00 €	1.071 €
30.000,01 €	31.000,00 €	1.142 €
31.000,01 €	32.000,00 €	1.214 €
32.000,01 €	33.000,00 €	1.285 €
33.000,01 €	34.000,00 €	1.357 €
34.000,01 €	35.000,00 €	1.428 €
35.000,01 €	36.000,00 €	1.500 €
36.000,01 €	37.000,00 €	1.571 €
37.000,01 €	38.000,00 €	1.643 €
38.000,01 €	39.000,00 €	1.714 €
39.000,01 €	40.000,00 €	1.786 €
40.000,01 €	41.000,00 €	1.857 €
41.000,01 €	42.000,00 €	1.928 €
42.000,01 €	43.000,00 €	2.000 €
43.000,01 €	44.000,00 €	2.071 €
44.000,01 €	45.000,00 €	2.143 €
45.000,01 €	46.000,00 €	2.214 €
46.000,01 €	47.000,00 €	2.286 €
47.000,01 €	48.000,00 €	2.357 €
48.000,01 €	49.000,00 €	2.429 €
49.000,01 €	50.000,00 €	2.500 €
maggiore di	50.000,00 €	2.500 €

TABELLA II		
Regolare iscrizione senza Quorum CFU		
ISEE		Coorti a.a. 2023/24, 2024/25 e 2025/26
Da	a	Contributo onnicomprensivo dovuto
0,00 €	13.000,00 €	200 €
13.000,01 €	14.000,00 €	200 €
14.000,01 €	15.000,00 €	200 €
15.000,01 €	16.000,00 €	210 €
16.000,01 €	17.000,00 €	280 €
17.000,01 €	18.000,00 €	350 €
18.000,01 €	19.000,00 €	420 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE SEGRETERIE STUDENTI
UFFICIO SEGRETERIE STUDENTI ED ESAMI DI STATO



19.000,01 €	20.000,00 €	490 €
20.000,01 €	21.000,00 €	560 €
21.000,01 €	22.000,00 €	630 €
22.000,01 €	23.000,00 €	700 €
23.000,01 €	24.000,00 €	770 €
24.000,01 €	25.000,00 €	840 €
25.000,01 €	26.000,00 €	910 €
26.000,01 €	27.000,00 €	980 €
27.000,01 €	28.000,00 €	1.050 €
28.000,01 €	29.000,00 €	1.120 €
29.000,01 €	30.000,00 €	1.190 €
30.000,01 €	31.000,00 €	1.212 €
31.000,01 €	32.000,00 €	1.280 €
32.000,01 €	33.000,00 €	1.348 €
33.000,01 €	34.000,00 €	1.415 €
34.000,01 €	35.000,00 €	1.483 €
35.000,01 €	36.000,00 €	1.551 €
36.000,01 €	37.000,00 €	1.619 €
37.000,01 €	38.000,00 €	1.687 €
38.000,01 €	39.000,00 €	1.754 €
39.000,01 €	40.000,00 €	1.822 €
40.000,01 €	41.000,00 €	1.890 €
41.000,01 €	42.000,00 €	1.958 €
42.000,01 €	43.000,00 €	2.025 €
43.000,01 €	44.000,00 €	2.093 €
44.000,01 €	45.000,00 €	2.161 €
45.000,01 €	46.000,00 €	2.229 €
46.000,01 €	47.000,00 €	2.297 €
47.000,01 €	48.000,00 €	2.364 €
48.000,01 €	49.000,00 €	2.432 €
49.000,01 €	50.000,00 €	2.500 €
maggior di	50.000,00 €	2.500 €

TABELLA III (Legge n. 232/2016, comma 258)			
Esonero totale o parziale ai sensi del DL 34/20 - DM 234/20, art.1, lett. c – DM 1014/21, art. 1,			
Studenti iscritti oltre il I anno fuori corso + Quorum di CFU			
ISEE		Coorti a.a. 2023/24, 2024/2025 e 2025/26	
Da	a	Coorti a.a. 2022/23 e precedenti	Contributo onnicomprensivo dovuto
0,00 €	13.000,00 €	200 €	200 €
13.000,01 €	14.000,00 €	200 €	200 €
14.000,01 €	15.000,00 €	200 €	200 €
15.000,01 €	16.000,00 €	200 €	210 €
16.000,01 €	17.000,00 €	210 €	315 €
17.000,01 €	18.000,00 €	280 €	420 €
18.000,01 €	19.000,00 €	350 €	525 €
19.000,01 €	20.000,00 €	420 €	630 €
20.000,01 €	21.000,00 €	490 €	735 €
21.000,01 €	22.000,00 €	560 €	840 €
22.000,01 €	23.000,00 €	630 €	945 €
23.000,01 €	24.000,00 €	700 €	1.000 €
24.000,01 €	25.000,00 €	770 €	1.055 €
25.000,01 €	26.000,00 €	840 €	1.110 €
26.000,01 €	27.000,00 €	910 €	1.165 €
27.000,01 €	28.000,00 €	980 €	1.220 €
28.000,01 €	29.000,00 €	1.050 €	1.275 €
29.000,01 €	30.000,00 €	1.120 €	1.330 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE SEGRETERIE STUDENTI
UFFICIO SEGRETERIE STUDENTI ED ESAMI DI STATO



30.000,01 €	31.000,00 €	1.190 €	1.385 €
31.000,01 €	32.000,00 €	1.260 €	1.440 €
32.000,01 €	33.000,00 €	1.330 €	1.495 €
33.000,01 €	34.000,00 €	1.400 €	1.550 €
34.000,01 €	35.000,00 €	1.470 €	1.605 €
35.000,01 €	36.000,00 €	1.540 €	1.660 €
36.000,01 €	37.000,00 €	1.610 €	1.715 €
37.000,01 €	38.000,00 €	1.680 €	1.770 €
38.000,01 €	39.000,00 €	1.750 €	1.825 €
39.000,01 €	40.000,00 €	2.000 €	1.880 €
40.000,01 €	41.000,00 €	2.000 €	1.935 €
41.000,01 €	42.000,00 €	2.000 €	1.990 €
42.000,01 €	43.000,00 €	2.000 €	2.045 €
43.000,01 €	44.000,00 €	2.000 €	2.100 €
44.000,01 €	45.000,00 €	2.000 €	2.155 €
45.000,01 €	46.000,00 €	2.000 €	2.210 €
46.000,01 €	47.000,00 €	2.000 €	2.265 €
47.000,01 €	48.000,00 €	2.000 €	2.320 €
48.000,01 €	49.000,00 €	2.000 €	2.375 €
49.000,01 €	50.000,00 €	2.000 €	2.430 €
maggiore di	50.000,00 €	2.000 €	2.500 €

TABELLA IV				
Studenti iscritti oltre il I anno fuori corso senza Quorum di CFU				
ISEE		Coorti a.a. 2022/23 e precedenti	Coorti a.a. 2023/24, 2024/25 e 2025/26 Contributo onnicomprensivo dovuto	Isritti oltre il doppio della durata normale del CdS
Da	a			
0,00 €	13.000,00 €	200 €	300 €	3.000 €
13.000,01 €	14.000,00 €	200 €	300 €	3.000 €
14.000,01 €	15.000,00 €	210 €	300 €	3.000 €
15.000,01 €	16.000,00 €	315 €	300 €	3.000 €
16.000,01 €	17.000,00 €	420 €	300 €	3.000 €
17.000,01 €	18.000,00 €	525 €	300 €	3.000 €
18.000,01 €	19.000,00 €	630 €	300 €	3.000 €
19.000,01 €	20.000,00 €	735 €	300 €	3.000 €
20.000,01 €	21.000,00 €	840 €	300 €	3.000 €
21.000,01 €	22.000,00 €	945 €	300 €	3.000 €
22.000,01 €	23.000,00 €	1.050 €	1.181 €	3.000 €
23.000,01 €	24.000,00 €	1.155 €	1.313 €	3.000 €
24.000,01 €	25.000,00 €	1.260 €	1.444 €	3.000 €
25.000,01 €	26.000,00 €	1.365 €	1.575 €	3.000 €
26.000,01 €	27.000,00 €	1.470 €	1.706 €	3.000 €
27.000,01 €	28.000,00 €	1.575 €	1.838 €	3.000 €
28.000,01 €	29.000,00 €	1.680 €	1.969 €	3.000 €
29.000,01 €	30.000,00 €	1.785 €	2.100 €	3.000 €
30.000,01 €	31.000,00 €	1.890 €	2.106 €	3.000 €
31.000,01 €	32.000,00 €	1.995 €	2.156 €	3.000 €
32.000,01 €	33.000,00 €	2.100 €	2.208 €	3.000 €
33.000,01 €	34.000,00 €	2.205 €	2.259 €	3.000 €
34.000,01 €	35.000,00 €	2.310 €	2.310 €	3.000 €
35.000,01 €	36.000,00 €	2.415 €	2.361 €	3.000 €
36.000,01 €	37.000,00 €	2.500 €	2.413 €	3.000 €
37.000,01 €	38.000,00 €	2.500 €	2.464 €	3.000 €



38.000,01 €	39.000,00 €	2.500 €	2.538 €	3.000 €
39.000,01 €	40.000,00 €	2.500 €	2.576 €	3.000 €
40.000,01 €	41.000,00 €	2.500 €	2.614 €	3.000 €
41.000,01 €	42.000,00 €	2.500 €	2.652 €	3.000 €
42.000,01 €	43.000,00 €	2.500 €	2.690 €	3.000 €
43.000,01 €	44.000,00 €	2.500 €	2.728 €	3.000 €
44.000,01 €	45.000,00 €	2.500 €	2.766 €	3.000 €
45.000,01 €	46.000,00 €	2.500 €	2.804 €	3.000 €
46.000,01 €	47.000,00 €	2.500 €	2.842 €	3.000 €
47.000,01 €	48.000,00 €	2.500 €	2.880 €	3.000 €
48.000,01 €	49.000,00 €	2.500 €	2.918 €	3.000 €
49.000,01 €	50.000,00 €	2.500 €	2.956 €	3.000 €
maggiore di	50.000,00 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €
Gli studenti iscritti oltre il doppio della durata normale del corso di studi dovranno un Contributo onnicomprensivo di 3.000 euro				

Art. 5 - RICHIESTA RIDUZIONE CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

Gli studenti che intendono usufruire della riduzione dei contributi universitari rispetto all'importo massimo devono essere in possesso di un'attestazione ISEE conforme calcolata specificamente **per le prestazioni per il diritto allo studio universitario** e riferita al nucleo familiare dello studente.

Ai fini del calcolo del Contributo onnicomprensivo per l'a.a. di riferimento, gli immatricolati o gli iscritti possono dare il consenso all'acquisizione dell'attestazione ISEE fino al 31 maggio.

Agli studenti che non sottoscrivono la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS per il rilascio dell'attestazione dell'ISEE viene applicata la tariffa massima.

Agli studenti che sottoscrivono la DSU all'INPS per il rilascio dell'attestazione dell'ISEE, ma hanno un'ISEE difforme, viene applicata la tariffa massima.

Le attestazioni ISEE sono sottoposte a controlli attraverso l'incrocio delle banche dati della Pubblica Amministrazione, dell'INPS e attraverso l'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

Ai fini dell'ottenimento dell'attestazione ISEE, si potrà procedere secondo una delle seguenti modalità:

- Recarsi presso uno dei CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale).
- Collegarsi direttamente al sito www.inps.it e tramite l'accesso all'area riservata dei Servizi Online - Servizi per il cittadino, seguire la procedura guidata per la richiesta dell'attestazione ISEE per le prestazioni per il *diritto allo studio universitario* dello studente interessato.

Non è prevista la consegna di alcuna certificazione cartacea ma è necessario dare l'assenso on line, a partire dalla propria pagina personale dei servizi GOMP studente, affinché l'Amministrazione acquisisca, automaticamente e direttamente dalla banca dati dell'INPS, l'ISEE per il Diritto allo studio universitario.

L'ISEE difforme in banca dati INPS, che non viene importata dai servizi GOMP di Segreteria, oppure la mancata presentazione della DSU comportano l'obbligo del pagamento del Contributo onnicomprensivo nella misura massima. Entrambe le condizioni implicano l'impossibilità di applicare fasce contributive paramtrate al reddito.

Art. 6 - ESONERI DAI CONTRIBUTI UNIVERSITARI



Non sono tenuti al pagamento del Contributo onnicomprensivo e devono solo l'imposta di bollo di 16 € e la tassa regionale:

- Gli studenti comunitari e non comunitari portatori di *handicap* con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o che abbiano il riconoscimento della disabilità ai sensi dell'Art. 3, commi 1 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Gli studenti in stato di detenzione aderenti alle Convenzioni per il diritto allo studio in carcere siglate con gli Istituti Penitenziari;
- I vincitori e gli idonei inseriti nella graduatoria per l'assegnazione di borsa di studio dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, DiSCo;
- Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi;
- Studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi (D.P.C.M. 9 aprile 2001).

Art. 6.1 - ALTRI ESONERI

a) Esonero parziale dal pagamento delle Tasse e del Contributo onnicomprensivo

Devono il Contributo onnicomprensivo *ridotto* del 50%, la Tassa regionale per il Diritto allo studio universitario e l'Imposta di bollo:

- Gli studenti in situazioni di convivenza anagrafica, in mancanza di proprio reddito familiare, perché assistiti economicamente da enti caritativi o strutture pubbliche (militari, di pena e simili) o private riconosciute, impegnate in attività socio/assistenziali.
- Gli studenti italiani e non italiani, comunitari e non comunitari, portatori di handicap, con invalidità riconosciuta fra il 40% e il 65%.

b) Altre forme di riduzione del Contributo onnicomprensivo

- I fratelli/sorelle di studenti iscritti all'Università degli Studi di *Cassino e del Lazio Meridionale* usufruiscono di una riduzione del Contributo onnicomprensivo annuale. Il beneficio è concesso a condizione che i fratelli/sorelle siano inclusi nel medesimo nucleo familiare e abbiano la medesima residenza. La riduzione è pari a:

secondo studente	riduzione 25%
terzo studente	riduzione 30%
dal quarto studente	riduzione 40%

- Gli studenti impegnati in attività formative all'Esteri nell'ambito di accordi internazionali (non-Erasmus comprese le attività finalizzate al conseguimento di un Doppio Titolo), qualora gli accordi internazionali prevedano oneri a carico degli studenti, sono esonerati dai contributi universitari (seconda e terza rata) proporzionalmente al periodo trascorso all'estero per la mancata fruibilità della didattica erogata in sede. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi di collaborazione internazionale in vigore.
- Presenza nel nucleo familiare dello studente di uno o più portatori di handicap, con invalidità certificata permanente, riconosciuta dagli organi competenti uguale o maggiore all'80%, risultanti dall'evidenza anagrafica. In tal caso spetta una riduzione complessiva dei contributi universitari nella misura del 25%. Tale riduzione è indipendente dal numero di portatori di handicap.



c) Riduzioni economiche per merito per tutte le lauree (L-LM-LM a ciclo unico).

- La riduzione per merito si applica solo sulla seconda e sulla terza rata.
- La riduzione per merito è dimezzata se l'ISEE è maggiore di € 40.000,00
- La riduzione per merito è dimezzata se l'ISEE non sia stato dichiarato
- La riduzione per merito è dimezzata se l'ISEE è difforme
- Allo studente con lo status di part-time non spettano le agevolazioni economiche per merito
- Con esclusione dei crediti fuori piano (extra curriculari)
- Senza iscrizioni oltre il primo anno fuori corso
- Senza trasferimenti o passaggi di corso
- Con la convalida e/o la dispensa di esami e/o crediti il merito non è previsto
- Lo studente decade dalle forme di riduzione qualora superi del doppio la durata normale del corso di studi al quale è iscritto.

Immatricolazione a un corso di Laurea e alla laurea Magistrale a ciclo unico.

Per coloro che si immatricolano al I anno dei corsi di laurea e al primo anno della laurea magistrale a ciclo unico e che hanno conseguito il Diploma di scuola secondaria con almeno 91/100, è prevista una riduzione di € 20 per ogni punto eccedente 90 dal Contributo onnicomprensivo eventualmente dovuto.

Tale esenzione non è prevista per coloro che si immatricolano per “trasferimento in entrata” o per “abbreviazione di corso” (seconda laurea o riconoscimento crediti da carriera pregressa).

Iscrizioni anni successivi al primo.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennali, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, è prevista una riduzione del Contributo onnicomprensivo che tiene conto dei seguenti due parametri:

- Numero di crediti acquisiti con gli esami sostenuti entro il 31 dicembre dell'a.a. di riferimento;
- Media ponderata delle votazioni riportate. Gli accertamenti che non prevedono l'attribuzione di una votazione concorrono alla quantificazione del numero dei crediti e non alla determinazione della media ponderata. La riduzione del Contributo onnicomprensivo, allora, sarà proporzionale, nella misura del 5% per ogni credito sostenuto eccedente i 2/3 dei crediti previsti per l'anno dal proprio piano delle attività formative, se conseguiti con una media ponderata di almeno 25/30. L'Amministrazione provvederà direttamente al calcolo dell'entità della riduzione spettante detraendola dalla *seconda e/o terza rata*.

Immatricolati alle lauree magistrali

Per gli immatricolati ai corsi di laurea magistrale, in possesso di laurea conseguita presso qualsiasi Ateneo nel tempo massimo di 4 anni, si tiene conto del profitto ottenuto negli studi del corso di Laurea, riducendo percentualmente il Contributo onnicomprensivo eventualmente dovuto secondo la seguente tabella:

Tempo di conseguimento della laurea	Voto di laurea				
	107	108	109	110	110 e lode
3 anni	60%	70%	80%	90%	100%
4 anni	10%	20%	30%	40%	50%



I criteri di riduzione elencati non sono cumulabili. In presenza di due o più condizioni verrà considerata unicamente quella più favorevole per lo studente.

Fanno eccezione i figli dei dipendenti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in servizio ed in congedo, che usufruiscono di una riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo; cumulabile con la riduzione economica per merito indipendentemente dall'anno di iscrizione (C.d.A. del 18/03/2020).

Sono inoltre previste specifiche riduzioni in presenza di convenzioni con la Pubblica Amministrazione o con Enti e/o Associazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

6.2 RIDUZIONI PER LAUREANDI

Gli iscritti che hanno concluso tutti gli esami e devono sostenere solo la prova finale devono un Contributo onnicomprensivo fisso di € 300,00 (con ISEE superiore a 22.000 €) oltre alla Tassa regionale per il Diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo.

Per gli iscritti con ISEE pari o inferiore a 22.000 € si applica il sistema di calcolo contributivo dell'art. 4.

In caso di rinnovo dell'iscrizione oltre i termini di scadenza sarà applicata l'indennità di mora in base ai giorni di ritardo.

Art. 7 - CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI DI LAUREA DI PARI LIVELLO (L. 12.04.2022 n. 33)

Dall'a.a. 2022/2023:

- ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea triennale o due corsi di laurea magistrale non appartenenti alla stessa classe, anche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale. Ciascuno studente può altresì iscriversi a due corsi di master per lo stesso anno accademico.

Resta fermo l'obbligo del possesso del requisito di accesso per l'iscrizione al secondo corso di studio, ovvero:

- 1- è consentita la seconda iscrizione a un corso di primo livello (triennale) se si è in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- 2- è consentita la seconda iscrizione a un corso di secondo livello (magistrale) se si è già in possesso di un titolo di primo livello;
- 3- è consentita la seconda iscrizione a un corso di master di primo livello se si è già in possesso di laurea;
- 4- è consentita la seconda iscrizione a un corso di master di secondo livello se si è già in possesso di laurea magistrale.

- L'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane ed estere.
- È consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di studio, una presso le università e una presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del *diritto allo studio per una sola iscrizione* scelta dallo studente, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del



Contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti. La doppia iscrizione è consentita solo previa formalizzazione dei contributi inerenti alla prima iscrizione.

Studenti iscritti in corso e al primo anno fuori corso dei corsi di laurea e laurea magistrale

Doppia iscrizione per studenti Unicas	Riduzione del 50% del Contributo onnicomprensivo sulla seconda iscrizione
Doppia iscrizione per studenti iscritti presso altri atenei del Lazio e AFAM	Riduzione del 25% del Contributo onnicomprensivo sulla seconda iscrizione Unicas

Per ogni iscrizione è dovuta l'imposta di bollo di 16 € e resta unica la tassa regionale per il diritto allo studio di 140 € (L. 549/1995).

Quanto suddetto non si applica agli studenti internazionali in base a quanto previsto dalla Parte I.2 delle PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'A. A. 2025-2026, secondo cui: *"In riferimento all'abolizione del divieto di doppia iscrizione ai corsi di studio della formazione superiore per effetto della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e successive indicazioni riportate nel Decreto MUR n. 930 del 29 luglio 2022 e Decreto MUR n. 933 del 02/08/2022, si sottolinea che tale norma non produce alcun effetto in riferimento alle presenti Procedure, le quali rimangono invariate in riferimento alla richiesta di visto e di relativo permesso di soggiorno riferiti ad un singolo corso."*

Art. 8 - ISCRIZIONE A INSEGNAMENTI SINGOLI

È possibile frequentare corsi singoli tra tutti quelli attivati presso l'Ateneo, ricevendone regolare attestazione. L'iscrizione al corso singolo, fino a un massimo di 60 CFU, comporta il versamento dell'imposta di bollo di 16 € oltre ai contributi universitari, così determinati:

- € 350,00 Contributo minimo fisso fino a 6 CFU;
- (Contributo minimo fisso fino 6 CFU) più € 20,00 per ogni ulteriore CFU.

Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.

L'importo versato non è rimborsabile, anche in caso di mancato sostenimento degli esami.

Art. 9 - RINUNCIA AGLI STUDI

Lo studente ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi. La rinuncia è irrevocabile e lo studente deve manifestare la sua volontà presentando necessariamente la domanda di rinuncia agli studi. Nel caso di rinuncia agli studi, è tenuto a versare l'intero importo del Contributo onnicomprensivo qualora nell'a.a. di riferimento abbia compiuto atti amministrativi.

Nel caso in cui lo studente abbia versato l'intero Contributo onnicomprensivo, non è prevista alcuna forma di rimborso.

La mancata osservanza di questa norma preclude l'iscrizione a qualsiasi corso di studi.

Gli studenti che intendono iscriversi, successivamente alla rinuncia, sono tenuti al versamento di un Contributo fisso di 250,00 € e al versamento delle tasse e dei contributi per l'anno accademico di iscrizione.



Mentre, la [Circolare per gli Studenti Internazionali 2025-2026](#) nella Parte III.2 prevede quanto segue: *nel caso in cui lo studente straniero, già iscritto presso una Istituzione della formazione superiore italiana, abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione ad altro corso di studio presso la stessa o altra Istituzione, non potrà utilizzare lo specifico visto e permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione. La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio, nonché l'uscita dal Territorio Nazionale.*

Art. 10 – RIMBORSI

a) È rimborsabile con l'istanza presentata all'Ufficio Segreteria Studenti entro il termine di un anno dall'evento che ha determinato il diritto alla fruizione:

- 1 il Contributo onnicomprensivo versato per una iniziale mancata acquisizione dell'I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario entro il 31 maggio dell'a.a. di riferimento. Per usufruire del rimborso, gli studenti devono sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS per il rilascio dell'attestazione ISEE. Ai fini dell'ottenimento dell'attestazione ISEE, si potrà procedere secondo una delle seguenti modalità:
 - Recarsi presso uno dei CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale).
 - Collegarsi direttamente al sito www.inps.it e, tramite l'accesso all'area riservata dei Servizi Online - Servizi per il cittadino, seguire la procedura guidata per la richiesta dell'attestazione ISEE per le prestazioni per il *diritto allo studio universitario* dello studente interessato. Non è prevista la consegna di alcuna certificazione cartacea ma è necessario dare l'assenso on line, a partire dalla propria pagina personale dei servizi GOMP studente, affinché l'Amministrazione acquisisca, automaticamente e direttamente dalla banca dati INPS, l'ISEE per il Diritto allo studio universitario. L'ISEE difforme in banca dati INPS non viene importata dai servizi GOMP di Segreteria.
- 2 il Contributo onnicomprensivo versato cautelativamente per il rinnovo dell'iscrizione, in presenza di conseguimento del titolo di laurea in una sessione straordinaria dell'a.a. precedente;
- 3 il Contributo onnicomprensivo versato per il rinnovo dell'iscrizione e in presenza di conclusione degli esami in sessione straordinaria dell'a.a. precedente.

b) È sempre rimborsabile:

- 1 il Contributo onnicomprensivo versato in presenza di forme di riduzione del contributo previste dal presente Regolamento e non usufruite;
- 2 il Contributo onnicomprensivo versato se lo studente è nella condizione di vincitore/idoneo dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Diffusione della Conoscenza DiSCo per l'a.a. di riferimento.

c) Non è rimborsabile:

- 1 la tassa regionale perché versata all'Ente DiSCo per l'a.a. di riferimento;
- 2 l'imposta di bollo di 16 € per richiesta di certificazione o iscrizione perché versata all'Agenzia delle Entrate;
- 3 il Contributo onnicomprensivo comunque versato in caso di rinuncia agli studi, trasferimento in uscita o decadenza della carriera;
- 4 la tassa di passaggio di corso e la tassa di trasferimento in uscita;
- 5 il contributo universitario per l'iscrizione ai corsi singoli, anche in caso di mancato sostenimento degli esami;
- 6 il contributo universitario fissato per i test di ingresso e/o per le prove selettive.



Art. 11 – NORME TRANSITORIE FINALI

Il vigente sistema di calcolo del contributo onnicomprensivo rimarrà in vigore per un (1) ulteriore anno per tutte le coorti di immatricolati fino alla coorte dell'a.a. 2022/2023.

Art. 12 - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Saranno effettuati accertamenti a campione della veridicità delle informazioni fornite dagli studenti, ai sensi della vigente normativa. Eventuali autocertificazioni false saranno perseguite a norma di legge.

PARTE II

Terzo livello e altre attività formative

Art. 1 – DOTTORATI DI RICERCA

Le tasse a carico del dottorando sono costituite da:

- Imposta di bollo, pari a 16,00 €;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, pari a 140,00 €.

Le modalità di pagamento ammesse sono solo quelle *on line*, utilizzando i servizi GOMP studente, accessibili dalla propria pagina personale:

- Paga ora, con modalità on line tramite i servizi PagoPA.

Gli studenti iscritti presso università estere che svolgono la tesi in co-tutela con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, salvo i casi in cui la Convenzione fra le Università preveda regole diverse, sono tenuti al pagamento della sola imposta di bollo.

Art. 2 – MASTER E CORSI POST LAUREA

Nel bando di istituzione/attivazione di ogni master e corso post laurea è evidenziata la contribuzione dovuta secondo il seguente schema tipo:

- Imposta di bollo di 16 €;
- Contributo per la copertura delle spese di selezione di 50,00 € obbligatorio per i Master (il pagamento è dovuto anche in caso di sola valutazione dei titoli);
- Contribuzione complessiva con specifica indicazione della quota a carico di coloro che si iscrivono al master in qualità di studente, uditor e a un singolo modulo;
- Importo delle rate;
- Scadenza delle rate;
- Possibilità di iscrizione ai singoli moduli.

La non regolarizzazione della contribuzione all'atto dell'immatricolazione implica la mancata iscrizione.

Le modalità di pagamento ammesse sono solo quelle on line, mediante Pago PA accedendo alla propria area riservata in <https://gomp.unicas.it>

Per i percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nel bando di istituzione/attivazione è evidenziata la contribuzione dovuta secondo il seguente schema tipo:

- Imposta di bollo di 16 €;
- Contributo per la copertura delle spese di selezione definito annualmente dagli organi collegiali (il



pagamento è dovuto anche in caso di sola valutazione dei titoli);

- Contribuzione complessiva;
- Importo delle rate;
- Scadenza delle rate;
- Tassa di iscrizione alla prova finale pari a euro 150,00.

I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge 5 febbraio 1992 n. 104 con percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, sono esentati dal versamento del contributo di iscrizione alla selezione e della tassa di iscrizione.

È, altresì, previsto il versamento:

- di una indennità di mora per ritardato pagamento delle rate delle tasse di iscrizione pari a 50 euro;
- di una tassa di passaggio di percorso formativo pari a 50 euro che potrà essere effettuato una sola volta e previa valutazione da parte dell'Ateneo.

Art. 3 – ESAMI DI STATO

È richiesto il versamento delle seguenti tasse:

- Esame di Stato - Contributo di iscrizione;
- Tassa scolastica;
- Tassa di Abilitazione.

Il Contributo di iscrizione è di € 250,00, da versare solo con le modalità *on line*, utilizzando i servizi GOMP studente, accessibili dalla propria pagina personale:

- Paga ora, con modalità on-line a mezzo dei servizi PagoPA.

La tassa scolastica è di € 49,58 (fissata dall'art. 2, comma 3, del DPCM 21.12.1990), sul c/c postale n. 1016, intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche, da versare cor. bollettino postale.

La tassa di abilitazione all'esercizio professionale varia in base alla Regione in cui è ubicato l'Ateneo dove si è conseguito il titolo accademico (Art. 20, comma VII, D.M. 9/09/1957 e successive modificazioni). Per l'importo e le modalità di pagamento, si rimanda alla successiva Parte II dei Riferimenti normativi.

RIFERIMENTI NORMATIVI - PARTE I

Studenti e stabilità studentesca

Legge n. 232/2016, commi 252-267, che ha introdotto il Contributo Onnicomprensivo dall'a.a. 2017/2018 (**Legge Finanziaria 2017**).

I commi 252-267 contengono una ridefinizione della disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione di un Contributo annuale onnicomprensivo e della c.d. "no tax area" per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 € (con conseguente incremento delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario).

Contributo onnicomprensivo annuale. Il comma 252 prevede che il Contributo annuale versato dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale all'università statale cui sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, è onnicomprensivo.

Il Contributo può essere **differenziato per i diversi corsi** di laurea e di laurea magistrale.

Il Contributo onnicomprensivo per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale assorbirà:

- i contributi per attività sportive;
- la tassa di iscrizione (il comma 263 abroga gli artt. 2 e 3 del DPR 306/1997).



[È stato specificato che le università statali determinano anche il Contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi e alle scuole di specializzazione. Si tratta, sostanzialmente, di quanto già previsto dall'art. 4 del DPR 306/1997, che prevede altresì che gli stessi studenti siano tenuti anche al pagamento della tassa di iscrizione. Sembra quindi restare in vigore la tassa di iscrizione per gli iscritti ai corsi e alle scuole di specializzazione]

Principio di onnicomprensività. Quindi, oltre al Contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 252, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali (comma 260).

Imposte erariali e tassa regionale. Restano, invece, ferme le norme in materia di imposta di bollo, di esonero e di graduazione dei contributi di cui al citato art. 9 del D.Lgs. 68/2012 (che si aggiungeranno, dunque, agli esoneri e ai limiti massimi previsti dall'articolo in esame), nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio (comma 252, secondo periodo).

Tassa regionale. Con riferimento alla tassa regionale per il diritto allo studio, si specifica, inoltre, che la stessa deve essere pagata da tutti gli studenti (compresi gli studenti che rientrano nella *no tax area*), ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3, comma 22, della legge 549/1995.

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio anche gli studenti che fruiscono delle istituende borse nazionali per il merito e la mobilità (art. 1, comma 283, vedi *infra*).

Esonerati. Sono esonerati dal pagamento del Contributo onnicomprensivo annuale – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall'art. 9 del D.Lgs. 68/2012 – gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (**comma 255**):

- appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a 13.000 €.
- sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente la relativa iscrizione.

Ai fini dell'esonero, gli studenti iscritti al primo anno accademico devono soddisfare solo il requisito relativo all'ISEE (comma 256).

Dottorandi senza borsa. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari (comma 262).

Importo massimo per ISEE < 30.000 €. Ulteriori disposizioni fissano i criteri per la determinazione dell'importo massimo del Contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di 30.000 €. In particolare:

- per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 13.001 € e 30.000 €, e che soddisfano i requisiti di cui alle lett. b) e c), il Contributo non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente 13.000 €;
- per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 13.000 €, e che soddisfano solo il requisito di cui alla lett. c), il Contributo è pari a 200 €;
- per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra 13.001 € e 30.000 €, e che soddisfano solo il requisito di cui alla lett. c), il Contributo non può superare quello determinato ai sensi del primo punto, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 €.

Resta il problema di individuare la disciplina applicabile agli studenti iscritti al primo anno accademico.



A decorrere dall'a.a. 2020/21, i limiti degli importi ISEE per usufruire dell'esonero o delle riduzioni sono aggiornati ogni tre anni con decreto MIUR (comma 264).

Regolamenti universitari in materia di contribuzione studentesca. L'importo del Contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale – che può essere anche differenziato tra i diversi corsi di studio –, e l'importo del Contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione, sono stabiliti nel regolamento in materia di contribuzione studentesca che ciascuna università statale approva nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività (comma 254).

Il regolamento, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, stabilisce (comma 259):

- eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del Contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale;
- le modalità di versamento del Contributo in una o più rate e le maggiorazioni dovute per i ritardati pagamenti.

In sede di prima applicazione, il regolamento è approvato entro il 31 marzo 2017 ed entra in vigore a decorrere dall'a.a. 2017/2018. In caso di mancato rispetto del termine, si applica comunque la nuova disciplina sugli esoneri e le riduzioni (comma 254).

Studenti extra UE. Nel caso di studenti con nazionalità di paesi non appartenenti alla UE e residenti all'estero, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE ai sensi dell'art. 8, co. 5, del DPCM 159/2013, l'importo del Contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati dalla nuova disciplina (comma 261).

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO). A copertura della nuova disciplina sugli esoneri dai contributi universitari, il FFO delle università statali è incrementato di 55 milioni di € per il 2017 e di 105 milioni di € annui dal 2018.

A decorrere dal 2017, con riferimento all'a.a. 2016/17, le risorse sono ripartite in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione (ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2012, a cui si dovrà aggiungere, dal 2018, il numero degli studenti esonerati dal Contributo onnicomprensivo annuale) moltiplicati per il costo standard per studente in corso di ateneo (come definito dall'art. 8 del D.Lgs. 42/2012).

Il numero di studenti che beneficiano delle riduzioni parziali del Contributo onnicomprensivo, quindi, non influisce sulla ripartizione delle risorse incrementali del FFO.

In attuazione dell'art. 236, comma 1, primo e secondo periodo, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, le università statali per l'a.a. 2020/2021, devono provvedere, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ai seguenti interventi per la riduzione della contribuzione studentesca:

- Estensione della così detta *No Tax Area*, cioè esonero totale dal Contributo onnicomprensivo annuale agli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), rilasciato per le *prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario*, sia non superiore a 20.000 euro (il limite attuale è di 13.000 euro);
- Estensione degli esoneri, cioè riduzione dal Contributo onnicomprensivo dovuto dagli studenti che esibiscono un'ISEE superiore ai 20.000 euro e non superiore ai 30.000 euro, secondo i seguenti, nuovi criteri:



ISEE(X)	Riduzione percentuale del Contributo onnicomprensivo dovuto
20.000 < X ≤ 22.000	80%
22.000 < X ≤ 24.000	50%
24.000 < X ≤ 26.000	30%
26.000 < X ≤ 28.000	20%
28.000 < X ≤ 30.000	10%

In attuazione dell'art. 1, del D.M. 03/08/2021, le Università statali, provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, a decorrere dall'a.a. 2021/2022:

- all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sia non superiore a 22.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, commi 255 e 256, della Legge 232/2016;
- a incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, calcolato con le medesime modalità di cui alla lett. a), superiore a 22.000 euro e non superiore a 30.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, comma 257, della Legge 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione calcolata rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della L. 232/2016, nel seguente modo:

ISEE(X)	Riduzione percentuale del Contributo onnicomprensivo dovuto
22.000 < X ≤ 24.000	80%
24.000 < X ≤ 26.000	50%
26.000 < X ≤ 28.000	25%
28.000 < X ≤ 30.000	10%

Per gli studenti internazionali

Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'a.a. 2025-2026 <https://www.universitaly.it/studenti-stranieri>

RIFERIMENTI NORMATIVI - PARTE II

Esami di Stato

Art. c, comma 3, D.P.C.M. 21/12/1990:

“La tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (9), è adeguata da L. 6.000 a L. 96.000.”

L'art. 190 del R.D. 31.08.1933 n. 1592 prevede il pagamento di una tassa da parte di coloro che superano l'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale. Tale disposizione è stata confermata dall'art. 4 della Legge 8.12.1956 n. 1378 e dall'art. 20, settimo comma, del D.M. 9.9.1957 e ss. modif. ed integr. Tale tassa è una tassa regionale da versarsi mediante conto corrente postale intestato all'Ente Regione, in cui è ubicato l'Ateneo presso il quale l'interessato si è laureato. L'ammontare di detta tassa varia da Regione a Regione.

Relativamente alla Regione Lazio, l'importo della tassa di abilitazione ammonta a 113,62 € e il versamento va effettuato a favore di DiSCo, collegandosi al link: <http://www.laziodisco.it/pagopa>.